



Roma,

*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Agli OO.II. del PN FEAMPA 21-27

LORO SEDI

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC 4

Oggetto: PN FEAMPA 2021-2027 – Intervento codice 222507 – Indennizzo dei costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato derivante dal conflitto in Medio Oriente. Indicazioni per la determinazione della produzione di riferimento delle imprese di mitilicoltura interessate dagli eventi di moria verificatisi negli anni 2024 e 2025.

La metodologia di calcolo relativa all'intervento codice **222507** del PN FEAMPA 2021-2027, illustrata al Comitato di Sorveglianza il 23/07/2026 con nota prot.n. 0361370, prevede, per le imprese di acquacoltura, che l'indennizzo dei costi aggiuntivi sostenuti nel periodo compreso tra il **28 febbraio e il 31 dicembre 2026**, a causa della perturbazione del mercato derivante dal conflitto in Medio Oriente, sia determinata assumendo quale parametro dimensionale le quantità di prodotto commercializzate nell'anno **2025**.

A seguito dell'avvio delle procedure attuative, alcuni Organismi Intermedi hanno rappresentato a questa Autorità di Gestione una specifica criticità riguardante le imprese operanti nel settore della **mitilicoltura**, con particolare riferimento ad alcuni areali produttivi nei quali, nel corso degli anni 2024 e 2025, si è verificata una significativa contrazione della produzione riconducibile agli eccezionali incrementi della temperatura delle acque.

In particolare, gli eventi verificatisi nel corso dell'estate 2024 hanno determinato, in taluni areali, fenomeni di rilevante mortalità sia del prodotto destinato alla commercializzazione sia del seme necessario per il successivo ciclo produttivo. Tali circostanze hanno prodotto effetti anche sull'annualità 2025, durante la quale gli impianti interessati sono stati destinati prevalentemente alle attività di ripopolamento e accrescimento, con conseguente forte riduzione, ovvero assenza, di prodotto commercializzabile.

Ne consegue che, per le imprese effettivamente interessate da tali fenomeni, l'assunzione della produzione commercializzata nell'anno 2025 quale parametro per la determinazione dell'indennizzo potrebbe non risultare rappresentativa dell'ordinaria capacità produttiva dell'impresa e determinare, nei casi più rilevanti, l'impossibilità di accedere all'indennizzo previsto dall'intervento.

Alla luce di quanto sopra, questa Autorità di Gestione ritiene che, **limitatamente alle imprese di mitilicoltura per le quali risulti oggettivamente comprovato che la produzione relativa agli anni 2024 e 2025 sia stata significativamente compromessa dagli eventi di moria riconducibili all'eccezionale incremento delle temperature delle acque verificatosi nel 2024**, possa essere assunta, ai fini della determinazione dell'indennizzo previsto dall'intervento codice 222507, **la produzione commercializzata riferita all'anno 2023 in luogo di quella riferita all'anno 2025**.

L'applicazione di tale criterio costituisce pertanto una **deroga circoscritta alla sola individuazione dell'annualità di riferimento della produzione** utilizzata quale parametro dimensionale per il calcolo dell'indennizzo e non determina alcuna modifica del periodo oggetto dell'indennizzo, che resta quello compreso tra il **28 febbraio e il 31 dicembre 2026**, né degli altri parametri e coefficienti previsti dalla metodologia approvata.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI
DG PEMAC – Pemas 4

Gli Organismi Intermedi che intendano applicare tale criterio dovranno verificare, sulla base di **idonea documentazione probatoria**, la sussistenza del nesso tra la riduzione o l'assenza della produzione commercializzata negli anni 2024 e 2025 e gli eventi di moria connessi all'eccezionale incremento delle temperature delle acque verificatosi nel 2024.

A tal fine potranno essere prese in considerazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attestazioni o provvedimenti delle Amministrazioni competenti, documentazione tecnico-scientifica, dichiarazioni o certificazioni delle Autorità competenti, nonché ogni ulteriore elemento oggettivo idoneo a comprovare gli effetti dell'evento sulla capacità produttiva dell'impresa interessata.

Resta fermo che, per le imprese di mitilicoltura che non si trovino nelle condizioni sopra descritte, nonché per le altre tipologie di imprese di acquacoltura, continua a trovare applicazione la metodologia ordinaria, con riferimento alla produzione commercializzata nell'anno **2025**.

Gli Organismi Intermedi sono pertanto invitati a tenere conto delle presenti indicazioni nell'ambito delle procedure attuative dell'intervento codice 222507 e delle relative verifiche istruttorie.

Sarà cura di questa Autorità di Gestione sottoporre la presente specificazione metodologica all'informativa del **Comitato di Sorveglianza del PN FEAMPA 2021-2027**.

LA DIRETTRICE GENERALE

Graziella Romito

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente
Roberta Cafiero

(Firmato digitalmente ai sensi della C.A.D.)